



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere Rel.
VITTORIA AMIRANTE	Consigliere

R.G. 2526/2025
Ad. 29/01/2026

Oggetto: danni causati
da cani randagi - onere
della prova -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2526/25 R.G. proposto da:

COMUNE DI TURSI, in persona del *Sindaco pro tempore*, rappresentato
e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato [REDACTED], con domicilio
digitale come per legge

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED] - [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura in atti, con domicilio digitale come per legge

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 416/2024 della CORTE D'APPELLO DI POTENZA
depositata il 23.10.2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal
Consigliere relatore Alberto Crivelli.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2015 [REDACTED] convenne dinanzi al Tribunale di Matera il
Comune di Tursi esponendo che il 06.11.2013, mentre viaggiava sulla sua
bicicletta, era stato aggredito sulla pubblica via da due cani randagi. Uno
di essi l'aveva morso, provocandone la caduta dal velocipede e lesioni
guarite con postumi permanenti. Di tali danni doveva rispondere il



Comune di Tursi a titolo di risarcimento danni, per aver "omesso di adempiere agli obblighi posti a carico dell'ente dalla legge quadro n. 281/91 in materia di randagismo, integrata dalla legge regionale n. 6/93, nonché agli obblighi di custodia di cui all'art. 2051 c.c."

2. Il Comune, costituendosi, contestava la domanda sia nell'*an* che nel *quantum debeatur*, evidenziando la propria estraneità nella causazione dell'evento per cui è causa e l'assenza di ogni responsabilità a suo carico.

3. Con sentenza 25.02.2022 n. 152 il Tribunale di Matera rigettava la domanda. Osservava, in particolare, il Tribunale, che la responsabilità per i danni provocati da animali randagi trovava il suo fondamento nella fattispecie regolata dall'art. 2043 c.c. e non in quella regolata dall'art. 2052 c.c., richiamato dall'attore; che, alla luce di ciò, doveva essere specificamente allegata e provata dall'attore l'esistenza di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile; che occorreva cioè provare che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che aveva provocato il danno era possibile ed esigibile e che l'omissione di esse era derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto.

4. La Corte d'appello di Potenza, pronunciando sul gravame interposto dal [REDACTED] in accoglimento dello stesso, premettendo che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 cod. civ. accertava la responsabilità del Comune per danni da mancata cattura di animale randagio.

Precisava, nello specifico, come "... l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi - valorizzato da precedenti pronunce della medesima Corte (tra le quali, la n. 18954/2017 richiamata dal Tribunale nella sentenza impugnata) - si colloca "a valle"



rispetto a quello del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale (cfr. Cass. n. 9671/2020 e, nello stesso senso, Cass. n. 32884/2021) ... è evidente che, avendo l'attore provato il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria... spettava al Comune dimostrare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, predisponendo un servizio finalizzato al recupero dei cani".

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dal Comune di Tursi con ricorso fondato su un unico motivo.

Ha resistito con controricorso [REDACTED]

La parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. per l'adunanza camerale del 29/01/2026, alla quale il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., dell'art. 2697 cod. civ., e dell'art. 5 delle Legge Regionale 230 novembre 2018, n. 46 della Regione Basilicata, alla luce dei principi contenuti nella Legge 14 agosto 1991 n. 281, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..

Nell'illustrazione del motivo, si sostiene che la Corte potentina avrebbe violato le regole sul riparto dell'onere della prova.

Il ricorrente sostiene che non basta che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto avente il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e quello di cattura e custodia di animali randagi, ma occorre che il danneggiato allegghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.



Deduce il ricorrente che, in mancanza di puntuale allegazione e prova di una concreta condotta colposa esigibile dall'ente, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, non è possibile ascrivere all'ente preposto alla prevenzione e repressione del fenomeno del randagismo alcun tipo di responsabilità.

La sentenza impugnata sarebbe, dunque, errata in quanto appunto ha ritenuto provata la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. del comune, pur in assenza di qualsivoglia prova, che era onere del [REDACTED] fornire nel giudizio, di un comportamento colposo ascrivibile al Comune.

Infatti, l'attore si limitava ad affermare la responsabilità del Comune ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. sul solo presupposto della presunta appartenenza della strada al Comune, ma senza riportare in nessun modo elementi di responsabilità del Comune per fatti colposi ad esso riferibili.

2. Il ricorso è fondato.

È pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere dei danni causati da cani randagi solo a titolo aquiliano, ex art. 2043 cod. civ.

L'art. 2043 cod. civ. impone al danneggiato di provare una condotta commissiva od omissiva del responsabile, la natura colposa di essa ed il nesso causale tra questa ed il danno.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (Cass. 15244/24; Cass. 3737/23; Cass. 32884/21).

Nel caso di specie deve perciò farsi riferimento alla Legge della Regione Basilicata n. 6/1993 e alla successiva Legge Regionale n. 46/2018, art. 5, che individua nel comune l'ente preposto al recupero degli animali randagi.



È dunque onere del danneggiato dimostrare che la pubblica amministrazione contro cui è rivolta la domanda di risarcimento non abbia adempiuto gli obblighi ad essa imposti dalla legge allo scopo di prevenire il randagismo ed i danni che tale fenomeno può arrecare alle persone.

Tale prova può fornirsi, ad es., dimostrando che al servizio di prevenzione del randagismo il Comune competente non aveva destinato alcuna risorsa o risorse insufficienti; che il relativo ufficio esisteva solo sulla carta; che il servizio veniva svolto in modo saltuario o non veniva svolto affatto.

Queste circostanze possono essere provate con ogni mezzo: documenti, testimoni, presunzioni, ispezioni, confessione e giuramento.

La prova che la pubblica amministrazione non abbia apprestato un efficace servizio di prevenzione del randagismo (e dunque la prova della condotta omissiva) non può invece trarsi dal mero fatto che un cane randagio abbia causato un danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno (Cass.16788/2025, 18954/2017).

In primo luogo, perché l'obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione di mezzi, non di risultato: dunque dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può risalirsi al fatto ignorato che l'insuccesso sia dovuto a colpa della stessa pubblica amministrazione.

In secondo luogo, perché l'essenza della colpa consiste non solo nella prevedibilità, ma anche nella *prevenibilità*. E nemmeno il più capillare ed efficiente servizio di cattura potrebbe impedire del tutto che un animale



randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio comunale (Cass. Sez. 3, 28/06/2018, n. 17060).

Una volta dimostrata dal danneggiato l'inerzia colposa della pubblica amministrazione, resta da dimostrare che quell'omissione sia stata la causa materiale del danno: ed è qui che soccorre la teoria della concretizzazione del rischio, secondo cui il nesso di causalità può ritenersi dimostrato quando:

a) esista una norma che imponga una certa condotta al fine di prevenire un determinato rischio;

b) sia accertata la violazione dell'obbligo di condotta;

c) si sia avverato il rischio che la norma impositiva dell'obbligo mirava a prevenire.

Quando ricorrano queste tre circostanze, per pacifica giurisprudenza di questa Corte è consentito ritenere che l'attore abbia validamente dimostrato il nesso di causalità tra l'omissione e il danno.

Erra, pertanto, la sentenza d'appello impugnata laddove sostiene che il servizio di cattura e custodia dei cani randagi gravava sul Comune e che avendo l'attore provato il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria, cioè l'aggressione da parte dei cani randagi, spettava al Comune dimostrare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, predisponendo un servizio finalizzato al recupero dei cani.

Infatti, se bastasse, per invocare la responsabilità della pubblica amministrazione, la sola individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi in esito ad essa, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente sottoposta a principi analoghi, se non addirittura più rigorosi, di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 5339/24; 23633/19; 19404/19; 31957/18; 22546/18; 11591/18, ma v. in



particolare la sentenza capostipite di tale orientamento, Cass. 18954/17, secondo cui “ai fini dell’affermazione della responsabilità [della pubblica amministrazione] occorre la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall’ente e nella specie omessa”).

Pretendere il contrario significherebbe dunque introdurre una forma di responsabilità oggettiva (Cass. 36719/21), non giustificabile in base alla lettera ed allo spirito della legge.

Non è dunque conforme a diritto sostenere che, se taluno venga ferito da un cane randagio, il Comune e/o la Asl, a seconda delle diverse disposizioni normative regionali, siano tenute *ipso facto* a risarcirlo.

Poiché la sentenza impugnata si è discostata dai principi sin qui esposti, avendo accolto l’appello promosso dal [REDACTED] sul presupposto che il Comune non avesse dimostrato di essersi attivato rispetto all’onere cautelare previsto dalla normativa regionale, essa dev’essere cassata.

3. In conclusione, il ricorso è fondato, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Potenza, che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Infine, per la natura della *causa petendi*, va d’ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P. Q. M.



La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del controricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 29 gennaio 2026

Il Presidente

Franco De Stefano

